

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di settembre 2018

Santa Lucia di Piave, li 13 settembre 2018

**Oggetto:** : Esenzione fiscale delle Asd: non basta la sola iscrizione al CONI

*Per fruire del regime agevolativo riservato alle associazioni sportive dilettantistiche, la Cassazione sancisce la rilevanza sostanziale dell'effettivo svolgimento di un'attività non connotata da finalità lucrative, rispetto alla mera affiliazione a federazioni sportive comunque collegate al CONI.*

Non basta la sola **affiliazione al CONI**, ma è indispensabile che l'attività effettivamente svolta dall'associazione sportiva dilettantistica operi nel rispetto di **finalità non lucrative**, le quali vanno pur sempre **attestate** dal soggetto che intenda appunto fruire del regime di favore, istituzionalmente fissato per tali tipologie di enti. La questione è stata recentemente trattata dalla Cassazione Civile.

La vicenda trae spunto da un accertamento delle Entrate nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, sul presupposto che l'Asd non avesse diritto al regime agevolato previsto dalla legge per le associazioni prive di finalità di lucro.

L'Amministrazione Finanziaria, nello specifico, aveva concretamente accertato per l'associazione verificata lo svolgimento di un'**attività commerciale**, operata nei confronti dei soci, **formalmente aderenti** all'associazione, ma di fatto ritenuti alla stregua di **meri clienti**, atteso che per i soci stessi era esclusivamente previsto l'utilizzo delle attrezzature sportive, previo pagamento di quota mensile. Ai soci era infatti **preclusa ogni forma di partecipazione** non solo alle assemblee dell'associazione, ma anche e soprattutto alla materiale gestione sociale: tali diritti risultavano **accentrati nelle mani dei soli soci fondatori**.

Queste, fondamentalmente, risultavano le ragioni che, insieme all'indizio del rilevante numero di iscritti, avevano fatto ritenere configurata la commercialità dell'ente.

Il dato rilevante restava comunque ancorato al difetto di osservanza dei **criteri di democraticità** dell'associazione e di effettiva partecipazione alla vita associativa dei soci "**aderenti**".

La sola offerta di servizi ai soci di un'associazione, benché regolarmente affiliata a una associazione facente parte di un movimento sportivo promozionale riconosciuto dal CONI, operata in piena conformità alle finalità istituzionali nei confronti di questi ultimi, prescindendo *sic et simpliciter* dalle **concrete modalità di tale svolgimento**, non può essere ritenuta da sola sufficiente a garantire l'esenzione d'imposta. Se l'effettivo svolgimento dell'attività non rispetta le finalità non lucrative, i **principi di democraticità** ed effettività della partecipazione degli associati non possono ritenersi assicurati e dimostrati dalla **sola affiliazione al CONI**.

Tale conclusione, tuttavia, spinge a un'importante riflessione, che porta a non cadere nelle sterili generalizzazioni di questo peculiare fenomeno evasivo (accertato nel caso in esame), in considerazione della grande importanza che gli enti sportivi dilettantistici hanno assunto nell'attuale tessuto sociale, ma soprattutto per riconoscere e valorizzare la serietà e l'impegno dei soggetti che portano avanti tali realtà.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2018 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2018.html>

*I migliori saluti.*